

ASSENZE DI DOCENTI E STUDENTI E SOSTITUZIONI ALL'ESAME DI STATO

Il presidente e i membri della commissione dell'Esame di Stato sono obbligati a partecipare ai lavori delle commissioni. Salvo motivi urgenti, legittimi e adeguatamente documentati, è vietato rifiutare o abbandonare l'incarico. In caso di necessità di sostituzioni, il Dirigente scolastico deve sostituire i membri interni, mentre l'Ufficio scolastico territoriale sostituisce i presidenti e i membri esterni.

I docenti non impegnati nelle operazioni d'esame, sono tenuti a rimanere a disposizione. Se non sono coinvolti per le sostituzioni, possono comunque essere impiegati per assicurare l'opportuna vigilanza durante le prove scritte.

In caso di assenza temporanea (fino a un giorno) di un membro della commissione durante la correzione delle prove scritte, le operazioni d'esame possono continuare, purché sia garantita la presenza del presidente o del suo sostituto e almeno dei membri della prima e della seconda prova scritta.

In caso di assenza del presidente per un tempo non superiore ad un giorno, le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione possono essere effettuate con la presenza del suo sostituto.

In caso di assenza temporanea per più di due giorni dei membri della commissione per motivi documentati e accertati, questi devono essere sostituiti per la durata restante delle operazioni d'esame.

Procedura in caso di assenza di un candidato

L'ordinanza che regola lo svolgimento dell'Esame di Stato per l'anno scolastico 2022/2023 stabilisce quanto segue in merito ad eventuali assenze da parte dei candidati. I candidati assenti (a causa di malattia debitamente certificata o di altro grave motivo documentato riconosciuto dalla commissione) che non possono partecipare alle prove scritte, possono sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.

Se i candidati sono stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta, possono chiedere di essere ammessi alle prove scritte suppletive presentando la documentazione entro il giorno successivo alla prova stessa. Se la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo all'inizio della prova.

Se i candidati non possono partecipare al colloquio previsto a causa di malattia certificata o di altro grave motivo documentato, possono sostenere la prova in un'altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione. In tal caso, lo scrutinio finale della classe a cui appartiene il candidato avverrà dopo il colloquio.

In casi eccezionali, se non è possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o il colloquio entro il termine previsto, i candidati possono chiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in una sessione straordinaria, presentando una domanda al presidente entro il giorno successivo all'assenza. La commissione, una volta deciso in merito alle domande, darà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dall'USR, stabilirà i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria con un apposito provvedimento.

Se durante lo svolgimento delle prove d'esame un candidato non può proseguire o completare le prove secondo il calendario prestabilito, il presidente stabilirà con una propria deliberazione come l'esame debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie.

Se nello stesso istituto operano più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a tali commissioni possono essere assegnati dall'Ufficio scolastico regionale a una sola commissione. Quest'ultima si occuperà delle operazioni necessarie e trasmetterà, alla fine delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, che saranno competenti a valutare gli stessi elaborati.